



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 26 DEL 17/03/2021

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'UNIONE ANNO 2020 - ORGANISMI CHE COMPONGONO IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)" ED ELENCO ORGANISMI COMPRESI NEL PERIMETRO/AREA DI CONSOLIDAMENTO.

Sono presenti i Signori:

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA

Premesso:

- che il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della *legge* 05/05/2009 n. 42;
- che gli articoli da 11 bis a 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.L.gs. 118/2011;

Considerato:

- che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti compresi nel bilancio consolidato e che i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta dell'Unione ;
- che l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- che ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., gli enti adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 414, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato ed al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti;

Considerato altresì che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art.1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - d) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti e clausole, I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una

influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5. **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato:

- che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", possono non essere inseriti nel "Gruppo Bilancio Consolidato", nei casi di

- a) **Irrelevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

- che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro

sanitario”.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazioni inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio n. 47 del 1.12.2016, con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art.1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- la deliberazione del Consiglio n. 22 del 10.10.2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 175 del 19.8.2016
- la deliberazione della Giunta n. 22 del 2.3.2017, con cui è stato individuato il GAP dell’Unione e il gruppo degli enti da inserire nel bilancio consolidato 2016;
- la deliberazione della Giunta n. 102 del 21.12.2017, con cui è stato individuato il GAP dell’Unione e il gruppo degli enti da inserire nel bilancio consolidato 2017;
- la deliberazione della Giunta n. 75 del 22.5.2019, con cui è stato individuato il GAP dell’Unione e il gruppo degli enti da inserire nel bilancio consolidato 2018;
- la deliberazione della Giunta n. 128 del 19.12.2019, con cui è stato individuato il GAP dell’Unione e il gruppo degli enti da inserire nel bilancio consolidato 2019

Ritenuto di dover individuare anche per l’esercizio 2020 il GAP dell’Unione e il gruppo degli enti da inserire nel bilancio consolidato 2020;

Dato atto che alla formazione del Gruppo Pubblica Amministrazione secondo il punto 3.2 del titolo 2 “il gruppo amministrazione pubblica” dell’allegato 4/4 al D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii costituiscono componenti del gruppo di amministrazione pubblica...*“le società partecipate dall’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali...indipendentemente dalla quota di partecipazione”*

Rilevato che non sono ricomprese nel “Gruppo amministrazione pubblica” le seguenti società partecipate poiché aventi capitale sociale misto:

- ATL Biella Valsesia Vercelli s.c. a r.l.
- GAL Terre Del Sesia s.c. a r.l.;

Dato atto che non viene incluso nel GAP l’ATO n.2 Piemonte in quanto non vi sono quote di partecipazione essendo costituito da specifica disposizione legislativa;

Rilevato, altresì che:

- L’art. 11-ter, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio:

- a. Servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b. Istruzione e diritto allo studio;
- c. Ordine pubblico e sicurezza;
- d. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e. Politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f. Turismo;
- g. Assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
- i. Trasporti e diritto alla mobilità;
- j. Soccorso civile;
- k. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l. Tutela della salute;
- m. Sviluppo economico e competitività;

- n. Politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r. Relazioni internazionali;

- L'art. 11-quater, comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

- L'art. 11-quinques, comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Ente / Società	Quota partecipazione	Note
Società Partecipate	A.T.A.P. S.P.A. Azienda trasporti automobilistici pubblici delle Province di Biella e Vercelli	0,774	Partecipazione irrilevante poichè le quote sono inferiori all' 1% del capitale della società partecipata
	ASM VERCELLI SPA	0,002	Partecipazione irrilevante poichè le quote sono inferiori all' 1% del capitale della società partecipata
	MONTEROSA 2000 SPA	37,9106	
	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE NORDIND SPA	1,4	Società posta in liquidazione con sentenza 1/2017 del 13/01/2017 emessa dal Tribunale di Vercelli
Enti Strumentali Partecipati	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Vercelli	6,6628	
	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO-CSI PIEMONTE	0,11	Partecipazione irrilevante poichè le quote sono inferiori all' 1% del capitale della società partecipata

Dato atto che al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale 2019 allegati al Rendiconto 2019, approvati dal Consiglio con propria deliberazione n. 8 del 1.7.2020 ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Unione montana dei comuni della Valsesia	%	Soglia di rilevanza
Totale Attivo	24.474.651	3%	734.240
Patrimonio netto	19.346.247	3%	580.387
Ricavi caratteristici	7.841.563	3%	235.247

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all' 1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti ed organismi:

Tipologia	Ente / Società	Quota di partecipazione
Enti strumentali partecipati	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti	6,6628
Società Partecipate	MONTEROSA 2000 SPA	37,9106

Precisato che il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento e quindi entro il 30 settembre 2021;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli elenchi degli enti ricompresi nel GAP "Unione Montana dei Comuni della Valsesia" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, come sopra indicato;

Ritenuto di richiedere agli enti rientranti nel perimetro di consolidamento del GAP "Unione Montana dei Comuni della Valsesia", le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2020 necessarie per la redazione del bilancio consolidato 2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del Segretario e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole.

DELIBERA

- 1) Di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia", i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Ente / Società	Quota partecipazione dell'Unione	Note
Società Partecipate	A.T.A.P. S.P.A. Azienda trasporti automobilistici pubblici delle Province di Biella e Vercelli	0,774	Partecipazione irrilevante poichè le quote sono inferiori all' 1% del capitale della società partecipata
	ASM VERCELLI SPA	0,002	Partecipazione irrilevante poichè le quote sono inferiori all' 1% del capitale della società partecipata
	MONTEROSA 2000 SPA	37,9106	
	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE NORDIND SPA	1,4	Società posta in liquidazione con sentenza 1/2017 del 13/01/2017 emessa dal Tribunale di Vercelli
Enti Strumentali Partecipati	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Vercelli	6,6628	
	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO-CSI PIEMONTE	0,11	Partecipazione irrilevante poichè le quote sono inferiori all' 1% del capitale della società partecipata

- 2) Di individuare** altresì quali componenti del "Perimetro di consolidamento dell'Unione" per il Bilancio Consolidato dell'anno 2020 i seguenti organismi partecipanti:

Tipologia	Ente / Società	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento
Società Partecipate	MONTEROSA 2000 SPA	37,9106	proporzionale
Enti strumentali partecipati	C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti	6,6628	proporzionale

- 3) **Di dare atto** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento agli Enti ricompresi nel perimetro di consolidamento di cui all'elenco sopra indicato al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2020 necessarie per la redazione del bilancio consolidato 2020 ed al Revisore dei Conti;
- 5) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Carla Prina Cerai

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Pier Luigi Prino